



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Parere n.58.11.09 prot.8317 del 26 maggio 2009 (Edilizia agevolata e popolare – L.r. n.54 del 1985 – Alloggi per le forze dell'ordine – ICI – Applicabilità esenzione ex art.1 D.L. n.93 del 2008)

Edilizia agevolata e popolare - Alloggi acquistati dalla Regione per le forze dell'ordine impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa - L.r.n. 54 del 1985 – Sono da considerare alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Gli alloggi destinati alle forze dell' ordine impegnate per la lotta contro la delinquenza mafiosa ex L.r. n.54/1985, in quanto acquistati con fondi regionali, ricadenti nel patrimonio della Regione e assegnati in locazione con l'applicazione del canone sociale praticato dai locali istituti autonomi per le case popolari, vanno considerati come alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Edilizia agevolata e popolare - Alloggi acquistati dalla Regione per le forze dell'ordine impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa – Esenzione ICI ex art.1 D.L. n.93 del 2008 – Non si applica –

L' art.1, comma 3, del D.L. n.93 del 2008 nella parte in cui prevede l' esenzione dal pagamento dell'ICI per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari non può essere applicata anche gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà della Regione, trattandosi di norma eccezionale, di stretta interpretazione.

D.L.27 maggio 2008, n.93, convertito in legge, con modificazioni, dall' art.1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n.126;
L.r. 31 dicembre 1985, n.54.

